

LAVORO ACCESSORIO

Novità normative e sperimentazioni pratiche

di **Pietro Zarattini** - *Coordinatore scientifico della rivista Novecento Lavoro*

Il lavoro accessorio costituisce una nuova tipologia di rapporto, introdotta nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 276/2003 con l'obiettivo di attrarre nell'alveo della legalità talune attività lavorative marginali, svolte da soggetti che altrimenti avrebbero operato in nero senza alcuna protezione previdenziale e assicurativa.

Sono evidenti i vantaggi offerti ad entrambe le parti dalla particolare configurazione del rapporto:

- il datore di lavoro/committente può beneficiare di prestazioni occasionali a fronte di esigenze della stessa natura, con garanzia della copertura assicurativa per eventuali infortuni sul lavoro e riduzione al minimo degli adempimenti di carattere amministrativo e dei rischi di vertenze;
- il lavoratore può integrare le sue entrate con compensi esenti da imposizione fiscale, fruendo inoltre della tutela previdenziale e assicurativa.

Da un punto di vista sistematico il nuovo istituto si colloca tra le forme di lavoro occasionale disciplinate positivamente, allo stato attuale della legislazione, nell'area del lavoro autonomo con la seguente articolazione:

- **collaborazioni occasionali** prestate a norma dell'art. 61, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003: si tratta delle collaborazioni coordinate e continuative non riconducibili al lavoro a progetto per la loro entità contenuta quanto a durata e compenso. In particolare: la durata non deve essere complessivamente superiore a 30 giorni nell'anno solare con lo stesso committente ed il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare non deve essere superiore a euro 5.000. Il regime previdenziale e fiscale è lo stesso delle collaborazioni coordinate e continuative;
- **prestazioni occasionali di lavoro accessorio** di cui ci occupiamo in questa nota: si tratta di prestazioni rese nell'ambito delle attività previste dalla legge (v. elenco nel prospetto che segue), considerate occasionali a condizione che non diano complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare; questa tipologia di rapporti beneficia di un particolare e più favorevole regime contributivo e dell'esenzione fiscale per il reddito che ne deriva.

Fanno eccezione a quanto sopra le prestazioni occasionali di lavoro accessorio a favore di imprese familiari operanti nei settori del commercio, del

turismo e dei servizi. Per espressa previsione legislativa a queste prestazioni trova applicazione la normale disciplina contributiva ed assicurativa del lavoro subordinato. Per le imprese familiari è previsto un limite all'utilizzo del lavoro accessorio fissato in 10.000 euro nel corso di ciascun anno fiscale;

- **prestazioni di lavoro autonomo occasionale** non rientranti nei casi precedenti: si tratta di prestazioni di opere o servizi compiute in esecuzione di un contratto d'opera (art. 2222 cod. civ.), svolte dal soggetto obbligato senza carattere di abitualità con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione e/o coordinamento nei confronti del committente. Le attività di lavoro autonomo occasionalmente prestato non sono soggette agli obblighi contributivi previsti per le collaborazioni coordinate e continuative bensì a quelli indicati dall'art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003 (che comportano l'iscrizione alla Gestione separata Inps di cui all'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, solo qualora il compenso annuo derivante da tale attività sia superiore a 5.000 euro). Il reddito relativo è soggetto ad imposizione fiscale secondo i criteri ordinari.

Il quadro delle forme di lavoro occasionale regolamentate si completa, per esclusione, con le **prestazioni occasionali in agricoltura** effettuate da parenti e affini sino al terzo grado a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori (vitto, alloggio, spese per l'acquisto di mezzi, ecc.). Le prestazioni svolte al titolo indicato, secondo quanto disposto dall'art. 74, D.Lgs. n. 276/2003, sono considerate come "prestazioni che esulano dal mercato del lavoro" non riconducibili né allo schema del lavoro subordinato, né allo schema del lavoro autonomo. Ricorrendo i requisiti di cui sopra le attività prestate dal parente o affine non fanno sorgere alcuna obbligazione contributiva nei confronti degli enti previdenziali (v. Inps circ. 8 febbraio 2005, n. 22).

Il lavoro accessorio tra autonomia e subordinazione

Come si è visto il lavoro accessorio, quale delineato dal legislatore, trova collocazione in via sistematica ed astratta nell'ambito delle forme di lavoro autonomo occasionale. Occorre tuttavia rimarcare che la qualificazione sotto il profilo giuridico del singolo rap-

porto concretamente realizzato non dipende dal modello contrattuale prefigurato dall'ordinamento o dal rispetto di predeterminati limiti oggettivi di tipo quantitativo, ma va verificato in termini qualitativi sul piano dei fatti in funzione della presenza o meno del requisito della subordinazione.

Premesso che, in via generale, ogni attività economicamente rilevante, sia pur svolta in modo occasionale, può essere oggetto sia di un rapporto di lavoro subordinato che di un rapporto di lavoro autonomo, è indispensabile richiamare al riguardo il consolidato orientamento giurisprudenziale (v. da ultimo Cass. 29.11.2007, n. 24903 e Cass. 27.2.2007, n. 4500) secondo il quale "elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato – e criterio discrezionale, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo – è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio ... la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, ... la forma della retribuzione), i quali – lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della qualificazione del rapporto – possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto".

Un'ulteriore conferma che al rapporto di lavoro occasionale può essere nei fatti riconosciuta natura subordinata, in quanto il carattere saltuario della prestazione non ne determina di per sé l'autonomia, viene dalla recentissima sentenza della Cassazione, depositata il 1° agosto 2008 e recante il n. 21031.

La prima sperimentazione dell'istituto

L'istituto del lavoro accessorio non aveva trovato pratica attuazione in passato per le difficoltà incontrate dal Ministero del lavoro nella fase applicativa delle incombenze previste dall'art. 72, D.Lgs. n. 276/2003 e cioè:

- fissare il valore nominale del "buono", tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per attività affini a quelle considerate nonché del costo di gestione del servizio;
- individuare le aree ed il concessionario del servizio attraverso il quale avviare una prima fase di sperimentazione;
- regolamentare criteri e modalità per il versamento

dei contributi e delle relative coperture assicurative e previdenziali.

In effetti il Ministero del lavoro – considerata la necessità di introdurre con gradualità nel mercato del lavoro la nuova tipologia di rapporto, testandone l'efficacia occupazionale e la capacità regolatoria – aveva avviato una prima fase di sperimentazione con un decreto del 30.9.2005 (in G.U. 29.12.2005, n. 302) che era rimasto peraltro inattuato. Nel merito il decreto provvedeva a:

- fissare il valore nominale del "buono" in euro 10, sulla base della media delle retribuzioni orarie contrattuali rilevate dall'Istat nel 2004, nei settori agricolo, metalmeccanico, edile, servizi di pulizia, servizi privati alle famiglie, servizi privati alle imprese;
- stabilire il costo di gestione del servizio nel 5% del predetto valore nominale;
- individuare le aree di sperimentazione nelle province di: Verbania, Milano, Varese, Treviso, Bolzano, Venezia, Lucca, Latina, Bari e Catania (con successivo decreto del 1° marzo 2006 veniva aggiunta all'elenco la provincia di Udine);
- affidare alla società *Italia lavoro* l'espletamento di una gara per la scelta del concessionario del servizio.


Il nuovo assetto dell'istituto dopo il D.L. n. 112/2008

Nel più recente periodo l'assetto dell'istituto è stato riconsiderato per ovviare alle carenze riscontrate nel dettato normativo e alla complessità degli adempimenti amministrativi richiesti, in particolare al prestatore di lavoro.

Le modifiche apportate dall'art. 22, D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito nella L. 6.8.2008, n. 133, hanno ora reso più fruibile questo tipo di rapporto attraverso l'estensione del suo campo di applicazione e la semplificazione della procedura applicativa: interventi entrambi propedeutici alla effettiva diffusione del lavoro accessorio nella pratica operativa.

Secondo l'impostazione originaria, erano considerate "prestazioni di lavoro accessorio" le attività lavorative di natura meramente occasionale elencate nel testo che fossero rese da soggetti in possesso di determinati requisiti. La legge limitava la possibilità di prestare lavoro accessorio ai soggetti "a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne". Con l'entrata in vigore del D.L. 25.6.2008, n. 112, non vengono più richiesti particolari requisiti soggettivi, se non in alcuni casi specifici, e viene ampliata la tipologia delle attività ammesse.

Nel prospetto a pagina seguente viene riportato un raffronto tra il nuovo e il precedente elenco di attività.



Attività di lavoro accessorio (art. 70, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003)	
Disciplina vigente (D.L. n. 112/2008, art. 22)	Disciplina precedente
lavori domestici	piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap
lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti	piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti
insegnamento privato supplementare	insegnamento privato supplementare
manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli	manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli
lavori di emergenza o solidarietà	collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà
attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età (iscritti all'università o ad istituti scolastici di ogni ordine e grado)	esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati
attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'art. 34, comma 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (piccoli produttori agricoli)	
impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi	impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi
consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica	<i>non previsto</i>
prestazione di lavoro accessorio durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado	<i>non previsto</i>


Tra le modifiche apportate dal D.L. n. 112/2008 si segnala altresì:


- l'abolizione dell'avverbio "meramente" che qualificava in senso restrittivo il requisito dell'occasionalità delle prestazioni rientranti nel lavoro accessorio;
- il superamento del meccanismo della preventiva registrazione ai Centri per l'impiego, in precedenza richiesta dall'art. 71, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003.

Rimane immutato il sistema di pagamento indiretto,

stabilito dall'art. 72, D.Lgs. n. 276/2003, che rappresenta la caratteristica peculiare dell'istituto. Tale sistema prevede che il committente acquisti appositi "buoni" presso il concessionario del servizio e li consegna in pagamento al lavoratore, a fronte della prestazione ricevuta. A sua volta il lavoratore riscuote il controvalore dei buoni presso il concessionario del servizio. Quest'ultimo provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale; effettua

Adempimenti preventivi a carico dei soggetti disponibili ad effettuare prestazioni di lavoro accessorio	
Disciplina vigente (D.L. n. 112/2008, art. 22)	Disciplina precedente (art. 71, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003)
A carico dei prestatori non viene richiesto nessun adempimento preventivo	Comunicazione della disponibilità ai Servizi per l'impiego o agli operatori accreditati dalla Regioni Ritiro, a proprie spese, di una tessera magnetica che attesta la registrazione





COMMENTI

I commenti

per suo conto il versamento dei contributi previdenziali nella Gestione separata dell'Inps (nella misura del 13% del valore nominale del buono) e per i fini assicurativi contro gli infortuni all'Inail (nella misura del 7%); trattiene infine l'importo per il rimborso delle sue spese (pari al 5% del valore nominale del buono).

Per le prestazioni a favore delle imprese familiari si applica invece – come già ricordato – la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato.

La sperimentazione con i buoni-vendemmia

Dopo l'esperienza negativa del primo provvedimento applicativo emanato nel 2005, il Ministero del lavoro ha in parte modificato l'approccio al problema e, tenendo conto della modifica legislativa apportata dall'art. 11 quaterdecies, comma 6, L. 2 dicembre 2005, n. 248 – che ha aggiunto le vendemmie effettuate da studenti e pensionati all'elenco delle attività che possono costituire oggetto di lavoro accessorio – è intervenuto nei primi mesi di quest'anno proponendo una nuova sperimentazione, da realizzarsi sull'intero territorio nazionale con esclusivo riferimento alla vendemmia. A tal fine il decreto 12.3.2008 (in G.U. 2.5.2008, n. 102), emanato sulla base della precedente normativa ma pienamente applicabile anche alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. n. 112/2008:

- conferma il valore nominale del "buono" in euro 10. Il predetto valore è calcolato sulla media delle retribuzioni orarie contrattuali rilevate dall'Istat nel 2007 per le attività lavorative svolte nel settore agricolo, oltre al costo di gestione del servizio;
- individua nell'Inps l'ente concessionario del servizio anche in considerazione delle competenze istituzionali allo stesso attribuite;
- affida la pratica attuazione della sperimentazione ad apposite convenzioni da stipulare tra l'Inps, l'Inail, le regioni e le province interessate.

Sulla base di quest'ultimo decreto l'Inps ha attivato una specifica procedura di gestione, articolata su un canale telematico e un canale cartaceo, che rappresenta, nelle intenzioni dell'Istituto, un modello da estendere – una volta valutato l'esito della sperimentazione – alle altre tipologie di lavoro occasionale accessorio previste dalla vigente normativa.

La diffusione registrata dai buoni-vendemmia, che risultano acquistati dai datori di lavoro/committenti in numerose regioni (i comunicati stampa diramati dall'Inps nella fase iniziale dell'operazione citano: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Puglia e Basilicata) sembra confermare la positiva accoglienza dell'iniziativa e la sua validità sul piano operativo.

Modalità operative per l'utilizzo dei buoni-vendemmia

Nel suo ruolo di concessionario l'Inps ha predisposto due modalità di attuazione della sperimentazione (v. circ. n. 81 del 31 luglio 2008):

A. un processo che prevede l'accredito del corrispettivo della prestazione attraverso procedure telematiche (c.d. voucher telematico). Il sistema è operativo su tutto il territorio nazionale e utilizza una carta magnetica – tipo "bancomat" – per l'accredito del corrispettivo della prestazione.

B. un processo che prevede l'acquisto e la riscossione di buoni (voucher) cartacei:

- su tutto il territorio nazionale, presso le sedi provinciali Inps;
- nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, presso uffici postali selezionati.

La riscossione dei buoni da parte dei prestatori può avvenire presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale.

All'interno del flusso sono ricomprese le comunicazioni all'Inail, da effettuarsi prima dell'inizio della prestazione, concernenti i dati riferiti all'attività lavorativa affidata al prestatore (luogo e periodo della prestazione) nonché i dati anagrafici del committente e del prestatore.

Il valore nominale di ogni singolo buono o voucher è pari a 10 euro ed è comprensivo della contribuzione a favore della Gestione separata Inps (13%), di quella in favore dell'Inail (7%) e della quota per la gestione del servizio (5%).

Il valore netto del voucher, esente da imposizione fiscale in favore del prestatore, è quindi pari a 7,50 euro.

Ogni buono o voucher incorpora sia la assicurazione Inail che il contributo Inps, che viene accreditato sulla posizione individuale contributiva del lavoratore.

A. Procedura con "voucher telematico"


Accreditamento anagrafico del prestatore


L'accreditamento è necessario per la gestione della posizione contributiva individuale.

Può essere effettuato per il tramite dei seguenti canali:

- contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164);
- via Internet, collegandosi al sito www.inps.it nella sezione Servizi OnLine / per il cittadino / Lavoro Occasionale Accessorio;
- presso le sedi Inps;
- presso i Centri per l'Impiego.


(Segue)






A. Procedura con “voucher telematico”	
Invio al prestatore della <i>INPS Card</i>	<p>A seguito dell'accreditamento, Poste Italiane invia al prestatore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la carta magnetica con la quale è possibile accreditare e riscuotere • gli importi delle prestazioni eseguite; la carta, ricaricabile e con funzioni di bancomat, potrà essere usata dal titolare anche per funzioni ulteriori rispetto a quelle legate alla sperimentazione; • materiale informativo; • prestampati delle ricevute da utilizzare a fine rapporto. <p>La fase di ingresso al sistema si chiude con la sottoscrizione del contratto relativo all'utilizzo della carta e l'attivazione della stessa presso un qualsiasi ufficio postale. Se il prestatore sceglie di non attivare la <i>INPS Card</i>, il pagamento avverrà attraverso bonifico domiciliato riscuotibile presso tutti gli uffici postali.</p>
Registrazione del committente	La registrazione può essere effettuata, oltre che attraverso i canali indicati, anche per il tramite delle Associazioni di categoria dei datori di lavoro agricolo, firmatarie del contratto collettivo di categoria.
Richiesta dei voucher	<p>Effettuata la registrazione, il committente invia all'Istituto la richiesta dei voucher, contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'anagrafica del prestatore ed il relativo codice fiscale; • la data di inizio e di fine presunta dell'attività lavorativa; • il luogo dove si svolgerà la prestazione; • il numero di buoni presunti spettanti al prestatore. <p>Con la comunicazione dei dati contenuti nella richiesta dei buoni il committente assolve contestualmente agli obblighi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunicazione preventiva all'Inail; • intestazione dei buoni lavoro. <p>Eventuali variazioni che dovessero sopravvenire saranno comunicate direttamente all'Inail (fax n. 800.657657)</p>
Versamento del controvalore dei voucher	<p>Prima dell'inizio della prestazione, il committente deve versare il valore complessivo dei buoni tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modello F24 indicando nella sezione Inps del modello il codice sede, il codice fiscale, la causale LACC appositamente istituita e il periodo di riferimento della prestazione; • conto corrente postale 89778229 intestato ad INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC; • pagamento on line attraverso il sito www.inps.it • addebito su cc postale BPIOL/BPOL o su Postepay o carta di credito Visa-Mastercard.
Pagamento dei voucher al prestatore	<p>Al termine della prestazione lavorativa, con i consueti canali e procedure di riconoscimento, il committente dichiara l'entità della prestazione svolta dal lavoratore. Il sistema di gestione, ricevuta la dichiarazione a consuntivo da parte del committente, effettua le seguenti operazioni :</p> <ul style="list-style-type: none"> • verifica preliminarmente la copertura economica delle prestazioni di lavoro utilizzate; • se l'esito della verifica è positivo (presenza di versamenti ad integrale copertura dell'onere), invia le disposizioni di pagamento a favore del prestatore (con la modalità conseguente all'avvenuta attivazione o meno della <i>INPS Card</i>); • se l'esito risulta negativo (totale assenza di versamenti o copertura soltanto parziale dell'onere), notifica al committente un sollecito di pagamento, dandone notizia al prestatore interessato.

(Segue)





A. Procedura con "voucher telematico"

Accredito contributivo	L'accredito dei contributi sulla posizione assicurativa individuale del prestatore avviene mediante l'invio da parte del sistema di gestione di un flusso dati verso gli archivi della Gestione separata, le cui caratteristiche tecniche sono analoghe a quelle del flusso E-MENS. La contribuzione viene identificata dal codice rapporto "16", di nuova istituzione, relativo alle "prestazioni occasionali di tipo accessorio".
------------------------	---

B. Procedura con voucher cartaceo

Acquisto dei buoni da parte del committente	<p>Il committente può ritirare i buoni (venduti in carnet da 5 pezzi, ciascun buono è contraddistinto da un numero identificativo univoco):</p> <ul style="list-style-type: none"> • su tutto il territorio nazionale, presso le sedi provinciali Inps, esibendo la ricevuta di avvenuto pagamento dell'importo relativo sul conto corrente postale 89778229 intestato a INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC; • nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, presso uffici postali selezionati, a fronte del versamento del relativo importo presso lo stesso sportello postale. <p>Il ritiro dei buoni da parte del committente può avvenire, presso le sedi provinciali Inps, anche per il tramite delle Associazioni rappresentative dei datori di lavoro agricoli.</p>
Comunicazione all'Inail	<p>Prima dell'inizio delle attività di vendemmia, il committente deve effettuare la comunicazione preventiva all'Inail, attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il contact center Inps/Inail (numero 803.164), • il fax Inail (numero 800.657657), <p>indicando, oltre ai propri dati anagrafici e codice fiscale</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale, • il luogo dove si svolgerà la prestazione, • le date presunte di inizio e di fine dell'attività lavorativa (in caso di spostamento occorre effettuare una nuova comunicazione di variazione).
Intestazione del buono	Il committente prima di consegnare al prestatore i buoni che costituiscono il corrispettivo della prestazione resa, provvede a intestarli, scrivendo negli appositi spazi il proprio codice fiscale, il codice fiscale del prestatore destinatario, la data della prestazione e convalida il buono con la propria firma.
Riscossione del buono da parte del prestatore	Il prestatore può riscuotere il corrispettivo dei buoni ricevuti, intestati e sottoscritti come sopra descritto, presentandoli all'incasso dopo averli convalidati con la propria firma presso qualsiasi ufficio postale.
Accredito contributivo	<i>Come nel prospetto precedente</i>
Rimborso dei buoni	Su tutto il territorio nazionale l'eventuale rimborso dei buoni cartacei acquistati e non utilizzati potrà avvenire esclusivamente presso le sedi provinciali Inps.

